****

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, CONCERNENTE IL RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, RELATIVO AD INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA**

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE**

Roma, 31 luglio 2017

**PREMESSE E CRITERI UTILIZZATI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE**

Lo schema di decreto in oggetto è finalizzato al riparto della somma complessiva di 321.100.000,00 euro per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, destinate a Province e Città Metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale.

Tali risorse sono previste dall’art. 25 comma 1 del DL 50/2017, che stabilisce che una quota del Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 232/2016, è attribuita dal MIUR a Province e Città metropolitane, e sono così suddivise: 64 milioni per il 2017, 118 per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 per il 2020. L’articolo 25, comma 2-bis, del medesimo decreto, ha incrementato la quota del 2017 di ulteriori 15 milioni, per cui la dotazione complessiva per l’anno 2017 ammonta a 79 milioni.

La programmazione triennale 2015/2017, come risulta dal DM 29/05/2015 n. 322, prevede la realizzazione di una molteplicità di interventi con diverse finalità, dalla “ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico” fino alla “costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche”.

Si rileva inoltre che anche il fondo di cui all’art.1, comma 140 della legge 232/2016 è destinato al finanziamento degli investimenti in vari settori di spesa, non solo alla “prevenzione del rischio sismico” di cui alla lettera h), ma anche all’“edilizia pubblica, compresa quella scolastica” di cui alla lettera e).

In premessa però il MIUR richiama genericamente i criteri utilizzati per il riparto delle risorse in oggetto, contenuti nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, relativo alla programmazione triennale 2015-2017 a cui si aggiunge il criterio del rischio sismico.

**Al riguardo sarebbe a nostro avviso opportuno esplicitare chiaramente i criteri di riparto e il loro relativo peso percentuale.**

E’ evidente tuttavia che molti degli interventi contenuti nella programmazione 2015/2017 non sono stati previsti in funzione dello specifico adeguamento sismico, prevedendo pertanto solo in alcuni casi interventi di miglioramento sismico, e comunque in combinazione con interventi di altra natura.

**Verosimilmente vi saranno anche regioni in cui non sono stati presentati da parte di Province e Città Metropolitane tali richieste di intervento, con il rischio di una conseguente esclusione di alcune Province dal riparto delle risorse sul territorio nazionale.**

Allo stesso tempo il MIUR, pur considerando prioritari i criteri relativi all’antisismica, lì dove l’importo assegnato alla Regione non riesce a coprire tutti gli interventi, sembra voler distribuire le risorse residue per gli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche (solai e controsoffitti).

Non è chiaro in che modo si integrino i progetti selezionati secondo i predetti criteri, con quelli resi necessari a seguito delle “indagini diagnostiche” per i quali, tra l’altro, non sono nemmeno previste, allo stato attuale, delle graduatorie di priorità. Al riguardo si evidenzia inoltre come, per l’individuazione dei criteri di assegnazione delle risorse tra Province si faccia riferimento al DM 7/8/2015 n. 594, che contiene i criteri per la selezione automatica delle istanze di finanziamento per l’esecuzione delle indagini sui solai e controsoffitti. Tali criteri sono relativi alla sola esecuzione delle indagini, non alla necessità di procedere o meno con interventi riparativi, necessità che può essere rilevata solo successivamente all’esecuzione delle indagini.

**La chiave di lettura sembra essere quella di considerare prioritari i progetti contenuti nella programmazione triennale 2015/2017, con una componente relativa all’antisismica e solo in seconda battuta, se rimangono risorse residue, quelli relativi ai solai. Bisogna tuttavia rilevare che in molti casi questi ultimi possono essere prioritari rispetto ai primi.**

**SEGNALAZIONE DI REFUSI IN PREMESSA**

Prima procedere ad esaminare in dettaglio l’articolato si segnalano due refusi tra le premesse del decreto:

* Al quinto capoverso di pagina due ci si riferisce alle annualità “2017,2017, 2019, 2020” è evidente che va indicato “2017, 2018, 2019, 2020”;
* Al terz’ultimo capoverso di pagina due si cita la somma complessiva “di cui all’art. 25-bis”, andrebbe corretto con il riferimento “all’art. 25”.

***ARTICOLATO***

**Articolo 1**

Al comma 1 a nostro avviso sarebbe opportuno esplicitare chiaramente i criteri di riparto tra Regioni e il loro relativo peso percentuale.

**Rispetto invece agli elenchi allegati di cui al comma 2 si evidenzia che**:

* Tra il finanziamento approvato di 321.100.000,00 e i progetti effettivamente finanziati vi è uno scarto di circa 2.686.133.000,00 euro;
* Vi sono 17 Province e 5 Città Metropolitane che non ricevono finanziamento;
* Vi sono progetti in attesa di finanziamento sui quali bisognerebbe chiarire meglio il possibile esito.

**Art. 2 – *Problema dei Tempi per progettazione e affidamento***

Si prevedono 12 mesi a partire dalla pubblicazione del decreto per la progettazione esecutiva e l’aggiudicazione.

Sarebbe opportuno chiarire preliminarmente se le Province e le Città Metropolitane sono tenute ad approvare le progettazioni esecutive e ad effettuare l’aggiudicazione di tutti gli interventi finanziati entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto.

Allo stesso tempo si rileva che tale termine rischia di essere insufficiente, in particolare per gli interventi di adeguamento strutturale, sismico e antincendio, e per tutti gli interventi di nuova costruzione o ampliamento, a maggior ragione nei casi nei quali sia stata sviluppata la sola progettazione preliminare (o di fattibilità).

Si propone pertanto di portare il termine 18 mesi, lasciando la previsione di 12 mesi, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria di solai e controsoffitti che non comportino problematiche di carattere strutturale.

La formulazione dell’articolo 2, per la parte interessata, potrebbe essere: ”…entro e non oltre 18 mesi per gli interventi di adeguamento strutturale, sismico, impiantistico e di prevenzione incendi, nonché per gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, e di 12 mesi per gli altri interventi, dalla pubblicazione del presente decreto...”.

**Art. 3**

*Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione e monitoraggio di cui all’articolo 3 si rilevano le seguenti criticità.*

**Comma 1, lett. a) problema dell’acconto del 20%**

Si prevede l’erogazione del 20% dell'importo alle Province alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo.

Presumibilmente, a fronte anche del necessario controllo e registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti, le Province potranno introitare tale importo non prima del mese di ottobre.

Le Province, tenute al rispetto del pareggio di bilancio, dovrebbero quindi bandire la gara entro la fine dell’anno (per poter costituire il fondo pluriennale vincolato da utilizzare nell’anno successivo ai sensi del dlg.s118/2011), altrimenti i fondi andranno in avanzo vincolato creando problemi sul rispetto del saldo di finanza pubblica dell’anno successivo, quando le risorse dovranno essere impiegate e spese. Questo comporta una forte criticità per gli enti che difficilmente riusciranno a bandire una gara d’appalto in tempi così limitati.

**Comma 4 *– Problema della rendicontazione entro il 31 marzo successivo all’”anno di riferimento***”

Si prevede che le Province e le CM debbano certificare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento. Non è chiaro quale sia da considerare l’anno di riferimento. Se si trattasse dell’anno relativo al finanziamento risulterebbe impossibile rispettare tale termine, almeno per il 2017/2018. Tale comma infatti, pur richiamando la norma primaria prevista nell’art. 25 del DL 50/2017 pone problemi di coordinamento con le altre previsioni del provvedimento, in particolare con i termini per le progettazioni e affidamento lavori di cui all’Art. 2. Infatti, anche ipotizzando la pubblicazione del decreto ad Agosto 2017, il decreto prevede 12 mesi per affidare i lavori, quindi entro agosto 2018. Risulta quindi impossibile certificare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo 2018.

Ogni intervento deve prevedere ai sensi del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti), il relativo cronoprogramma che nel caso di interventi di rilevante valore economico e aventi contenuti di ristrutturazione edilizia si tradurrà in un periodo di tempo ultrannuale. In questo caso occorre stabilire che per anno di riferimento deve intendersi l’annualità prevista dal relativo cronoprogramma progettuale (progetto definitivo ed esecutivo). Un arco solo annuale non può essere rispettato da tutti i progetti di intervento. Esempio: se l’arco del cronoprogramma è 2017-2019 occorre rendicontare entro il 31 marzo di ogni anno 2018-2019-2020 l’avvenuto rispetto del cronoprogramma progettuale e quindi l’attuazione degli interventi entro il 2019 nell’esempio con relativo collaudo delle opere.